

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in FALCONARA M.M.A.
Via PIAZZA CARDUCCI N. 4

ANCONA addi

15/07 2018

IL CONCESSIONARIO

Il Presidente
Rodolfo GIAMPIERI

Giuseppe Deluca - Delegato Sindacale
n. 40/19 del 23.05.2019

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 31/12/22 ai sensi
dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020,
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

13 AGO. 2021

L'Ufficio Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata al 31/12/25
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 01/10/20

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data **23 LUG. 2024**

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona	
il <u>13/7/18</u>	al n° <u>1215</u> serie <u>1</u>
con l'esazione di euro <u>200,00</u>	
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)	

N. 00-24 del registro
Concessioni - Anno 2018

N. 1507 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del Mare Adriatico Centrale (C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista l'istanza presentata dal COMUNE DI FALCONARA M.M.A
a firma di ING. STEFANO CAPANNELLI

in data 04/10/2017 ;

Vista la precedente licenza n. 3 in data 24/03/2015 ;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016 ;
Vista la delibera N.7 in data 5/02/2018 del Comitato di Gestione ;
Visto l'art.36 del Codice della Navigazione ;
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche ;

CONCEDE

Al COMUNE DI FALCONARA M.M.A

codice fiscale 00343140422

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo
della superficie di metri quadrati 3339,00
situato nel Comune di Falconara M.ma
e precisamente sul litorale di Palombina Vecchia

allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare ad uso attività sociali, sportive e centri estivi composto da
mq. 195,20 di manufatti di facile rimozione, mq.366,80 di area pavimentata e aree coperte da tettoie e da
mq.2.777,00 di area scoperta in parte occupata da un campo da beach volley e da un campo polivalente e la
rimanente area destinata alla posa sdraio e ombrelloni per un periodo di cinque mesi dal 1/05 al 30/09.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della
presente concessione,

Canone annuo = €. 3.708,83 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2018 = €. 3.708,83 (12 mesi, dal 01/01/2018 al 31/12/2018)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata
di mesi 48 dal 01/01/2018 al 31/12/2021.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli ; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse ; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate ; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

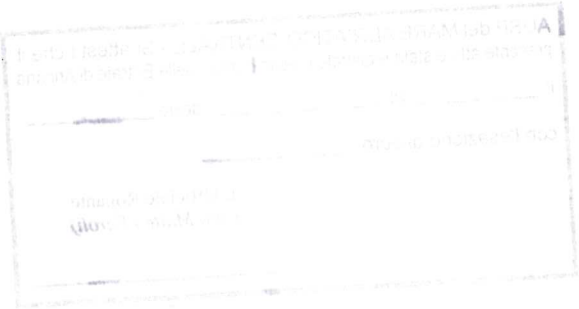
La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
 - 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
 - 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n.626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 8) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) Il concessionario dovrà costituire e presentare una cauzione di € 8.000,00 in numerario o a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, a garanzia del pagamento dei canoni demaniali, e di eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, nonché a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato.
- 10) Qualora la cauzione sia prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione – a pena decadenza della concessione – della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
- 11) Il canone applicato è stato determinato secondo le disposizioni generali della Legge 494/93 del 4/12/93 e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.
- 12) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93 citata.
- 13) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Amministrazione del Demanio emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, presentando motivata istanza. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti, con decorrenza dalla originaria scadenza di pagamento del canone, fino alla scadenza di ciascuna rata.

IL CONCESSIONARIO



.....
.....
.....
.....
.....